

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 5 luglio 2022

ART 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti dello Statuto comunale.

ART 2. MATERIE DEL REFERENDUM

1. Le materie che possono essere oggetto del referendum consultivo sono quelle indicate all'art. 80, comma 1, dello Statuto comunale.
2. Non è ammesso il referendum sulle materie di cui all'art.82 dello Statuto comunale.

ART 3. PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. I soggetti di cui all'art. 81 dello Statuto comunale che intendano promuovere referendum consultivo devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno 30 componenti che devono certificare la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune contestualmente alla presentazione della richiesta di cui al successivo comma 5.
2. Il Comitato promotore designa, al proprio interno, tre componenti, fra cui un Presidente, legittimati a rappresentarli in ogni fase del procedimento referendario.
3. Il Comitato Promotore sottopone agli aventi diritto uno o più quesiti, relativi ad un unico argomento, fino ad un massimo di tre quesiti, ciascuno dei quali consenta la scelta tra due alternative.
4. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, univoco e non contrastare con le disposizioni dell'ordinamento.
5. La richiesta di indire il referendum è indirizzata al Sindaco; è redatta in carta libera e sottoscritta, a norma del successivo articolo 6, comma 4, dai rappresentanti del Comitato Promotore. Del deposito della richiesta viene rilasciata ricevuta.
6. L'iniziativa del referendum può essere assunta, anche, dal Consiglio Comunale, previo giudizio della Commissione di garanzia sull'ammissibilità del quesito, quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
7. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum predisposto dal Segretario Comunale con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Responsabile del settore economico e finanziario correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria.
9. La deliberazione adottata di iniziativa del Consiglio Comunale, stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che devono essere chiari ed univoci e individua gli stanziamenti di spesa necessari per l'organizzazione del referendum.

ART 4. AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Entro 10 giorni decorrenti dalla data di protocollazione, la richiesta di referendum viene istruita, sotto il profilo della ricevibilità formale, dai competenti uffici, in merito a quanto previsto nello Statuto comunale e nel presente Regolamento.
2. In caso di esito positivo, il quesito referendario viene sottoposto al giudizio di ammissibilità da parte della Commissione di garanzia di cui al successivo articolo 5, che si pronuncia al riguardo entro i successivi 15 giorni.

3. La Commissione di garanzia redige apposito verbale contenente le motivazioni della decisione. Il verbale viene trasmesso al Sindaco per i successivi adempimenti di competenza.

4. Al fine di eliminare eventuali dubbi in ordine al quesito proposto, la Commissione di garanzia deve sentire il Presidente del Comitato Promotore, anche tramite convocazione diretta e può chiedere, altresì, che il quesito venga riformulato entro 5 giorni. In tal caso il termine per il giudizio di ammissibilità è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione della nuova formulazione del quesito. La decisione compete alla Commissione di garanzia.

5. Il Sindaco, conformemente alle risultanze del verbale della Commissione di garanzia, notifica entro i successivi 7 giorni, al Comitato Promotore, l'ammissibilità o il diniego motivato di ammissibilità della proposta di referendum, dandone pubblico avviso mediante affissione dell'atto all'albo pretorio del Comune.

ART 5. COMMISSIONE DI GARANZIA

1. La Commissione di garanzia di cui all'art. 80, comma 2, dello Statuto comunale è costituita con atto del Consiglio Comunale, entro due mesi dalla seduta di insediamento ed è composta da tre membri, scelti fuori dal proprio seno, fra figure dotate di idonea e documentata qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali.

2. Non possono far parte della Commissione di garanzia:

- i consiglieri e assessori comunali, regionali e provinciali;
- coloro che hanno rapporti di parentela, affinità entro il 4 grado con il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali;
- i soggetti che abbiano riportato taluna delle condanne previste dalle vigenti disposizioni di legge per i consiglieri comunali, nonché i difensori civici.

3. Il Consiglio comunale è tenuto a revocare il provvedimento di nomina appena venuto a conoscenza dell'esistenza di taluna delle condizioni di cui al precedente comma 2.

4. Qualora uno dei componenti venga a mancare per decadenza, dimissioni o altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro i successivi 30 giorni per la sua sostituzione.

5. Le candidature sono presentate dal Sindaco e dai consiglieri comunali.

6. Il Consiglio Comunale, con il sistema del voto limitato e a scrutinio segreto, procede alla nomina di due componenti, dei quali uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze. Il terzo componente è rappresentato dal Segretario generale dell'Ente.

7. La Commissione di garanzia rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale che l'ha nominata.

8. Nella prima seduta convocata dal Sindaco, la Commissione di garanzia, a maggioranza dei componenti presenti, elegge il Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile della struttura competente o suo delegato.

9. Per la validità delle deliberazioni, la Commissione di garanzia deve riunirsi con la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei componenti presenti.

10. La Commissione di garanzia decide sull'ammissibilità del referendum, la correttezza della formulazione del quesito referendario e la regolarità della presentazione delle firme.

11. Ai componenti è attribuita un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta il cui ammontare è stabilito dalla Giunta comunale.

ART 6. RACCOLTA ED AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Il Comitato Promotore procede, per la iniziativa referendaria, alla raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 80, comma 1, dello Statuto comunale, in un numero pari ad almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali al momento dell'ammissibilità del referendum stesso.
2. La raccolta delle sottoscrizioni è effettuata su fogli di carta libera, sui quali viene stampato, a cura e spese dei promotori, il testo del quesito referendario dichiarato ammissibile dalla Commissione di garanzia. Devono altresì essere richiamate le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
3. I fogli vengono previamente vidimati dal Segretario generale o suo delegato e restituiti senza ritardo ai promotori del referendum. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
4. Il sottoscrittore appone la propria firma scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e di residenza. La firma deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 e successive modificazioni. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
5. L'Amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme, durante l'orario di apertura degli uffici, presso le sedi comunali designate. Presso le sedi medesime, dipendenti incaricati dal Sindaco o su delega del Segretario, potranno espletare le funzioni di autenticazione delle sottoscrizioni anche fuori orario di servizio senza alcun onere per l'Amministrazione comunale.
6. La raccolta delle firme può avvenire, anche in forma telematica, su piattaforma digitale per la partecipazione, attraverso un sistema di identificazione certa del sottoscrittore conforme alle prescrizioni dell'articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale). Il cittadino, pertanto, può esprimere l'adesione all'iniziativa referendaria, previa autenticazione con le proprie credenziali personali (SPID/CIE/CNS). Il sistema rilascia ricevuta dell'avvenuta apposizione della sottoscrizione.

ART 7. TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL REFERENDUM

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, dello Statuto Comunale sono titolari del diritto di votazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sant'Ilario d'Enza al momento dell'ammissibilità del referendum consultivo.

ART 8. CONSEGNA E DEPOSITO DEI PLICHI

1. Il Comitato Promotore provvede alla consegna alla Segreteria Generale dei plichi con le sottoscrizioni raccolte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla vidimazione dei fogli di cui al precedente art. 6, comma 3. La Segreteria Generale provvede all'immediata trasmissione alla Commissione di garanzia.
2. Ai moduli contenenti le firme deve essere allegata, ovvero riportata in calce agli stessi, dichiarazione dell'Ufficio elettorale del Comune attestante che trattasi di cittadini titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, dello Statuto comunale.
3. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta ove vanno indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme. La ricevuta è redatta in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Generale. Un originale viene allegato alla richiesta ed inoltrato immediatamente alla Commissione di garanzia, l'altro viene consegnato al Comitato Promotore.

ART 9. CONTROLLO DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. La Commissione di garanzia, entro 30 giorni dal deposito dei plichi di cui al precedente articolo 8, comma 1, verifica la regolarità delle sottoscrizioni, comprese quelle apposte in forma telematica ai sensi del precedente articolo 6, comma 6 e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.
2. La Commissione di garanzia, per la finalità di cui al precedente comma 1, si avvale della collaborazione e supporto dell'ufficio elettorale comunale.
3. Qualora vengano rilevate irregolarità, la Commissione di garanzia assegna un termine non superiore a 5 giorni per la sanatoria delle predette irregolarità e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso.
4. Alla Commissione di garanzia compete l'adozione della decisione definitiva in ordine alle irregolarità di cui al comma precedente.
5. Sulla base delle risultanze del verbale pervenuto, il Sindaco, nel termine di 30 (trenta) giorni, provvede all'indizione del referendum ovvero comunica al Comitato Promotore la non procedibilità della richiesta.

ART 10. INDIZIONE DEL REFERENDUM - PERIODO DI SVOLGIMENTO

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento. L'atto di indizione è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune.
2. La consultazione avviene entro 90 giorni dalla data del verbale di cui al precedente art. 9 oppure dalla data di esecutività della deliberazione consiliare, qualora il referendum sia promosso dal Consiglio Comunale.
3. Quando, successivamente all'indizione del referendum, siano stati convocati i comizi elettorali per altre operazioni di voto in coincidenza con la data prescelta per il referendum, il Sindaco, sentita la Commissione di Garanzia ed i rappresentanti del Comitato promotore, indice il referendum per altra data.
4. Ogni attività relativa al referendum è sospesa al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio comunale e riprende il 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di cui sopra.
5. Il referendum è sospeso o revocato dal Sindaco, sentita la Commissione di garanzia, quando:
 - a) sia intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale o manchino tre mesi al suo scioglimento; in tal caso, la nuova data va fissata entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di nomina della Commissione di garanzia di cui all'art. 5;
 - b) sia stata accolta dall'Amministrazione comunale la proposta referendaria.
6. Il referendum può tenersi in qualsiasi periodo dell'anno, esclusi i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la settimana che precede e quella che segue il Natale e la Pasqua.
7. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, anche con manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della consultazione referendaria ed, eventualmente, mediante altri mezzi informativi.
8. La Giunta Comunale stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere, previa istanza al Sindaco, da presentare entro il termine indicato nell'atto di indizione del referendum, il Comitato Promotore nonché i gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale.

ART 11. UFFICI DI SEZIONE

1. Ai soli fini del referendum consultivo comunale, il Sindaco, sentito l'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali e su conforme parere della Commissione di garanzia, stabilisce, di volta in volta, un numero di sezioni che può essere diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali, politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento.

2. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da tre scrutatori e un segretario verbalizzante scelto dal Presidente. Per la validità delle operazioni preliminari, di voto e di scrutinio è indispensabile la presenza di almeno tre componenti del seggio.

3. I componenti dell'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco, previo sorteggio fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso dovuto a questi ultimi sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfetaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.

ART 12. SEGGI REFERENDARI

1. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco in numero congruo e comunque non inferiore a 10. Dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle sedi e proprietà comunali o concesse al Comune per l'occasione.

2. In occasione dei referendum consultivi comunali saranno istituiti uno o più seggi itineranti per consentire l'esercizio del diritto di voto nei luoghi di cura, di riposo e analoghi. I luoghi, le modalità operative ed organizzative necessarie per l'esercizio del voto saranno stabilite con provvedimento del Sindaco.

ART 13. DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, possono partecipare tutti i cittadini aventi diritto di cui al precedente articolo 7, secondo le procedure stabilite nel presente regolamento.

2. Agli aventi diritto viene comunicato, a mezzo postale o con pubblicazione di manifesti o con altra idonea forma di pubblicità, il seggio o i seggi referendari ove possono esercitare il diritto di voto.

3. Entro 30 giorni dalla data prescelta, ai cittadini residenti all'estero ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sant'Ilario d'Enza verrà inviata apposita comunicazione di avviso di indizione del referendum. Non sono applicabili le agevolazioni di viaggio previste dalla legge per le consultazioni amministrative, politiche e referendarie.

4. L'Ufficio di sezione si insedia, nella sede prestabilita, entro le ore 16 del giorno precedente la votazione per la vidimazione delle schede. Il giorno fissato per lo svolgimento del referendum, l'Ufficio di Sezione si costituisce alle ore 6,30. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7,00 alle ore 22,00 in un'unica giornata di domenica.

5. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario, per ogni Ufficio di Sezione, l'Ufficio comunale per il referendum avrà cura di redigere un elenco, in duplice copia, dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.

6. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

7. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.

8. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no) o comunque nel rettangolo che la contiene.

9. Alle operazioni di voto e scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale per i referendum indetti da tale organo. Per i referendum promossi dai cittadini, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ognuno dei Comitati promotori e di quelli oppositori, nonché un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio Comunale. La designazione dovrà

effettuarsi o presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella giornata stessa della consultazione referendaria, prima dell'inizio delle operazioni di voto.

10. I rappresentanti delle forze politiche e dei Comitati promotori ed oppositori di cui sopra hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

ART 14. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento. Concluse le operazioni tutto il materiale, in particolare il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto di cui all'art. 13, comma 5 del presente Regolamento, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.

ART 15. UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

1. Presso l'Ufficio elettorale del Comune, dopo la declaratoria di ammissibilità del referendum, è costituito l'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum, composto dal Segretario Generale o suo delegato, che lo presiede, da due dipendenti comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche le funzioni di verbalizzante.

2. L'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede, entro 10 giorni, alla verifica del numero totale di cittadini che hanno partecipato al voto e dei risultati referendari. Ove lo ritenga opportuno, l'Ufficio Centrale per il referendum può richiedere un parere consultivo alla Commissione di garanzia in ordine ai reclami presentati.

3. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.

ART 16. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Sindaco, entro 7 giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum, provvede alla proclamazione del risultato della consultazione referendaria.

2. Contro la proclamazione dei risultati il Comitato Promotore del referendum può presentare al Sindaco, entro 7 giorni dal ricevimento dell'atto di proclamazione, istanza di revisione.

3. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva in ordine ai risultati del referendum, previa obbligatoria e vincolante consultazione della Commissione di garanzia alla quale l'istanza medesima va trasmessa senza ritardo. La Commissione di garanzia si esprime tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

ART 17. ESITI DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto quali risultano dalle liste di cui all'art. 13, comma 5.

2. La proposta referendaria si ritiene approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche o nulle.

ART 18. PROPAGANDA

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando materiali già a disposizione dell'Ente.
3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro i 35 giorni precedenti quello della votazione.
4. Entro i 32 giorni antecedenti quello della votazione il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari per i referendum promossi dal Consiglio Comunale ed al Comitato dei Promotori per il referendum promosso dai cittadini, l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal concessionario del servizio pubbliche affissioni.
6. Ai cittadini che volessero opporsi al quesito referendario, quando formalmente costituiti in Comitato, saranno assicurate le stesse prerogative spettanti al Comitato dei promotori in materia di propaganda.
7. Per le altre forme di propaganda, si fa rimando alla legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130.
8. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al precedente comma 7.

ART 19 – PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo abbia avuto esito favorevole, nei successivi 60 giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi, il Sindaco propone al Consiglio Comunale la deliberazione conseguente l'esito della consultazione.
3. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.
4. Qualora, invece, il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla maggioranza referendaria, deve pronunciarsi con apposita deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione da adottarsi a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Nel caso in cui la proposta referendaria abbia esito negativo, il quesito non potrà essere nuovamente sottoposto a referendum prima che siano trascorsi 5 anni decorrenti dal giorno della proclamazione del risultato della consultazione referendaria.

ART 20. SPESE

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune. Agli oneri derivanti si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

ART 21. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie.

ART 21. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

ART 22. NORMA TRANSITORIA

1. La Commissione di garanzia dovrà essere nominata dal Consiglio Comunale entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le operazioni referendarie possono essere avviate solamente a seguito della nomina della Commissione di garanzia.